

## proposta di legge n. 253

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 5 ottobre 2012*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34  
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica la legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 sul finanziamento dei gruppi consiliari.

La finalità dell'intervento è quella della trasparenza e della responsabilità, chiamandosi anche i gruppi consiliari, in quanto destinatari di risorse finanziarie e materiali a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, a partecipare al disegno complessivo nel quale la Regione si sta impegnando per corrispondere all'esigenza di massimo rigore e pubblicità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. Si tratta di una modifica di grande rilevanza poiché per la prima volta si inseriscono nella legge regionale sui gruppi norme stringenti e rigorose sull'utilizzo delle risorse ad essi trasferite a carico del bilancio della Regione.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo che sostituisce l'articolo 2 della l.r. 34/1988.

La disposizione in argomento prevede che ciascun gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza

della gestione contabile e finanziaria, i gruppi devono avvalersi di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Consiglio corredato della relazione della società di revisione entro il 28 febbraio di ogni anno. Esso è pubblicato come allegato al conto consuntivo del Consiglio. Il controllo della conformità del rendiconto è effettuato secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. L'erogazione delle risorse finanziarie a favore dei gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità. Ove il gruppo non trasmette il rendiconto entro il termine previsto, ovvero sia riscontrato che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo della stessa non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla norma decade dal diritto all'erogazione per l'anno in corso delle risorse. La decadenza è accertata con deliberazione dell'ufficio di Presidenza.

**Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34)*

1. L'articolo 2 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. All'erogazione dei contributi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a rate mensili.

2. Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza.

3. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, i gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 2.

4. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Consiglio corredato della relazione della società di revisione di cui al comma 3, entro il 28 febbraio di ogni anno. Esso è pubblicato come allegato al conto consuntivo del Consiglio.

5. Il controllo della conformità del rendiconto è effettuato secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

6. L'erogazione delle risorse finanziarie a favore dei gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 5.

7. Ove il gruppo non trasmette il rendiconto entro il termine di cui al comma 4, ovvero sia riscontrato che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo della stessa non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal presente articolo decade dal diritto all'erogazione per l'anno in corso delle risorse di cui al comma 6. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'ufficio di Presidenza.

8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un gruppo.”.